SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 80

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, FABBRI, CIMINO e BOZZELLO VEROLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. – La riforma del sistema tributario operata all'inizio del passato decennio non è stata accompagnata da un parallelo riassetto delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, benchè tale materia fosse compresa nella delega conferita al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Solo nel corso della VIII legislatura il problema della riforma dell'Amministrazione finanziaria è stato affrontato in termini organici dal Parlamento, a seguito della presentazione da parte dell'allora ministro Reviglio di un articolato disegno di legge di delega. Il Senato, al termine di un lungo esame, protrattosi per più di un anno, approvò l'11 novembre 1981 il testo, emendato per qualche limitato aspetto. L'Assemblea di Montecitorio non ebbe invece modo di concludere l'*iter*, definitivamente bloccato dall'anticipato scioglimento delle Camere.

Benchè sia ormai trascorso un lungo lasso di tempo dal momento dalla sua presentazione, il progetto di riforma conserva tuttora la sua validità: gli indirizzi che esso persegue sono del resto il frutto di una lunga ed approfondita riflessione.

Tali valutazioni inducono a ritenere opportuna la ripresa dell'esame parlamentare del testo del disegno di legge, facendo salvo il lavoro di elaborazione già svolto.

I princìpi ed i criteri direttivi contenuti nello schema di delega contemplano il nuovo quadro dell'Amministrazione finanziaria nei suoi tre aspetti essenziali: l'ordinamento degli uffici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(*Ministero finanze*)

centrali e periferici, lo stato giuridico del personale dipendente, gli strumenti materiali e le procedure necessari all'azione amministrativa.

Nel primo aspetto va rimarcata la scelta di semplificare la struttura degli uffici nella rispettiva collocazione territoriale e funzionale e nella ripartizione delle reciproche attribuzioni, muovendo da tre criteri essenziali: la centralità delle funzioni di studio, programmazione, coordinamento ed indirizzo, sia pure articolate in ragione di circoscrizioni territoriali ripartite; la localizzazione periferica della generalità delle funzioni operative che non abbiano carattere indivisibile; la sostanziale unitarietà del fenomeno tributario, le cui molteplici esplicazioni vanno coordinate nel momento dell'accertamento. Ne è conseguita la configurazione di uffici centrali e regionali preposti alle funzioni di studio, programmazione, coordinamento ed indirizzo; di uffici periferici esclusivamente operativi, con pienezza di poteri nella propria sfera territoriale e di materia; di uffici ispettivi capaci di seguirne l'attività in esplicazione di funzioni di indirizzo e di controllo.

Quanto al secondo aspetto, sull'obiettivo originario di ridurre la straordinaria varietà di carriere presente nell'Amministrazione si è sovrapposta l'esigenza di dare attuazione alla disciplina generale della legge n. 312 del 1980, che sostituisce il sistema dei ruoli e delle carriere con quello delle qualifiche funzionali.

Quanto al terzo aspetto, si è dato particolare rilievo alla disciplina del sistema informativo e dell'automazione dei servizi, col necessario adeguamento delle procedure relative, sulla base di programmi già attuati o allo studio. Si è poi considerata la necessità di dotare l'Amministrazione di immobili e di attrezzature, nonchè l'esigenza di rendere più agevole la mobilità del personale, là dove le esigenze di servizio lo richiedano, con la creazione di alloggi.

Il titolo I del disegno di legge, che risulta composto da 26 articoli, stabilisce norme temporali e procedimentali per l'esercizio della delega da parte del Governo; il titolo II contiene le norme relative al nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e periferica; il titolo III detta la nuova disciplina relativa allo stato giuridico e ai ruoli del personale; il titolo IV concerne il sistema informativo, un programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili, un programma poliennale per la realizzazione di alloggi per il personale, norme per l'acquisizione di beni mobili; il titolo V concerne gli impegni di spesa per l'attuazione della delega.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELEGA LEGISLATIVA

Art. 1.

(*Delega*)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicati negli articoli seguenti, norme dirette a:

a) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea, con speciale riferimento all'attività doganale;

b) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, di cui alla lettera *a*), in armonia con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

c) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze e realizzare il sistema informativo del Ministero stesso.

Art. 2

(*Decreti delegati*)

1. I decreti, di cui all'articolo 1, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle competenti Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Le Commissioni, di cui al comma 1, devono esprimere il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

3. L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per quanto concerne gli organi centrali di cui agli articoli 4 e 5 e l'unificazione dei ruoli di cui al titolo III, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni regionali di finanza di cui all'articolo 7, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e per la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 3.

(Decentramento amministrativo)

1. L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici.

2. Tutte le funzioni amministrative dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere specificati i casi, che comunque devono essere di particolare rilevanza, in cui gli organi sopraordinati possono esercitare il controllo in forma sostitutiva con provvedimenti adeguatamente motivati.

4. Con i decreti di cui all'articolo 2 devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui allo stesso articolo 2, in

corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi decreti previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonchè di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali.

Art. 4.

(*Segreteria generale*)

1. Deve essere previsto il segretario generale tecnico-amministrativo, alle dirette dipendenze del Ministro, di cui esegue le direttive di vigilanza sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di disciplina dell'utilizzazione dei servizi indivisibili da parte dei direttori generali, fermo restando il diretto coordinamento del Ministro dell'attività dei vari servizi dell'Amministrazione centrale ai quali gli stessi sono preposti, nonchè di quelli dipendenti dal Comando generale della guardia di finanza e dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

2. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale tecnico-amministrativo devono essere istituiti, con possibilità di preporre ad uno o più di essi dirigenti centrali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica della attività antievasione;

b) il servizio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività (*standards* lavorativi) ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici;

d) il servizio per l'addestramento ed il perfezionamento professionale e la Scuola centrale tributaria.

3. Deve essere istituito l'ufficio del coordinamento tributario, legislazione e studi, alle dirette dipendenze del Ministro e coordinato con l'ufficio del segretario generale tecnico-

amministrativo, prevedendo che ad esso siano destinati, in posizione di fuori ruolo, non più di cinque magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato.

Art. 5.

(*Direzioni generali*)

1. L'Amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali, tali da raggruppare presso ciascuna di esse funzioni omogenee attualmente ripartite fra organi similari diversi, secondo i seguenti criteri:

a) servizi inerenti alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto;

b) servizi inerenti ai diritti doganali;

c) servizi inerenti alle imposte di fabbricazione e sui consumi, alle tasse e imposte indirette sugli affari ed alle entrate speciali;

d) servizi inerenti al catasto, alla consulenza tecnica, alla conservazione dei registri immobiliari ed alla valutazione delle proprietà immobiliari;

e) servizi inerenti all'amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato;

f) servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione e formazione del personale;

g) servizi inerenti alla finanza locale;

h) servizi inerenti al contenzioso e alla riscossione;

i) servizi inerenti alle relazioni internazionali.

2. Deve essere previsto che le direzioni generali, nelle materie ad esse attribuite, si avvalgano dei servizi indivisibili coordinati dal segretario generale tecnico-amministrativo e collaborino con gli stessi nella rispettiva attività.

3. Deve essere istituita presso la direzione generale degli affari generali e del personale una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro delle finanze, nelle materie di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 del regolamento sui servizi del Provveditorato

generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze con esclusione della fornitura delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori, utilizzando lo stanziamento di spesa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze, ove venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la propria indisponibilità, sentito il Provveditorato generale dello Stato, per l'acquisizione della carta bianca e da lettere, delle buste, degli stampati e dei moduli, in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

4. Alle direzioni generali devono essere attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

5. Le direzioni generali devono essere ripartite, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni. Le divisioni possono essere raggruppate nell'ambito di ciascuna direzione generale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali comprendenti ciascuna servizi unitari ed omogenei o connessi ed in numero non superiore a quattro.

Art. 6.

(*Scuola centrale tributaria*)

1. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, devono essere emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo fra l'altro:

a) la possibilità di istituire sedi decentrate;

b) l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi;

c) il collegamento della Scuola centrale tributaria e della sue sedi decentrate con i

servizi per l'istruzione professionale del personale.

2. Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra i professori ordinari delle università, i magistrati ordinari o amministrativi e gli avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione o equiparata o tra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C.

Art. 7.

(Direzioni regionali di finanza)

1. Deve essere istituita, di norma, in ogni capoluogo di regione, una direzione regionale di finanza, alla quale devono essere attribuite, oltre a specifiche funzioni operative, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento e di indirizzo dell'attività svolta da tutti i dipendenti degli uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonchè di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazioni di funzioni.

2. Potrà essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi in tutto o in parte su basi territoriali il più possibile omogenee.

3. La direzione regionale di finanza ha la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale, deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola, per numero e competenze, alle direzioni centrali.

4. Deve essere assicurata la dipendenza funzionale diretta dei servizi e degli uffici periferici doganali e delle imposte di fabbricazione dalle direzioni generali di rispettiva competenza, nel rispetto della competenza e delle attribuzioni delle direzioni regionali relativamente alla loro organizzazione strutturale.

5. La direzione regionale di finanza, sulla base delle direttive emanate dalle direzioni generali e tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, e d'intesa con il comando di zona della Guardia di finanza territorialmente competente, predispone annualmente il piano degli accertamenti e formula i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari della regione e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza, fatta salva l'attività di iniziativa di questi ultimi.

6. Deve essere istituito, alle dipendenze del direttore regionale, un servizio ispettivo per lo svolgimento, su impulso e per le rispettive funzioni delle direzioni generali, dei seguenti compiti:

a) effettuare verifiche e controlli, direttamente o su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, su tutti gli uffici finanziari periferici dipendenti;

b) effettuare controverifiche ai fini del controllo dell'attività e del funzionamento degli uffici finanziari periferici dipendenti;

c) effettuare verifiche e controlli sulla movimentazione delle merci da e per l'estero, sulla produzione di beni sottoposti a sovrimposta di confine e ad imposta sui consumi, sulla erogazione dei fondi della Comunità economica europea.

7. Devono essere istituiti, nell'ambito della direzione regionale, un servizio per l'istruzione professionale del personale, un servizio di economato, nonchè un servizio contabile con le attribuzioni previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

8. Deve essere istituita in ciascuna provincia una sezione della direzione regionale di finanza con il compito di esercitare e coordinare tutta l'attività amministrativa riguardante:

a) il contenzioso relativo agli affari trattati dagli uffici tributari ed ai tributi degli enti locali territoriali compresi nella sua circoscrizione;

b) la riscossione dei crediti tributari e di ogni altro credito dello Stato relativamente a soggetti aventi il domicilio fiscale nella sua circoscrizione;

c) la consulenza ad organi giurisdizionali, da questi richiesta, sugli aspetti tributari o,

comunque, di natura tecnica delle controversie ad essi devolute;

d) tutte le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza e non attribuite ad organi o uffici diversi.

Art. 8.

(*Uffici periferici*)

1. Gli uffici periferici da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza nella cui circoscrizione ciascuno ha sede, ferme restando le direttive di ciascuna direzione generale competente per materia, si devono distinguere in:

a) uffici tributari, che devono esercitare in distinte sezioni le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro, agli uffici imposta sul valore aggiunto nonchè alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza e ai centri di servizio; nell'esercizio delle suddette funzioni loro attribuite gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta di tutte le entrate tributarie di competenza; l'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire la unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente; il territorio nazionale deve essere suddiviso in distretti, in ognuno dei quali deve essere istituito un ufficio tributario; ogni comune deve essere compreso in un solo distrettto; il distretto coincidente con il territorio di un solo comune può essere suddiviso in sezioni circoscrizionali; nella determinazione dei distretti e delle loro sezioni e nella scelta della sede degli uffici tributari si deve tener conto del numero dei contribuenti, del gettito dei tributi amministrati, dei tipi di insediamento economico-produttivo, della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed in ogni caso della massima possibile aderenza alle particolari esigenze locali;

b) centri di servizio, ai quali devono essere attribuiti i compiti previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, da estendere anche all'imposta sul valore aggiunto, nonchè gli adempimenti attualmente spettanti allo schedario generale dei titoli azionari; detti centri cureranno altresì la direzione e la elaborazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni; i centri collaboreranno altresì con gli uffici tributari di cui alla precedente lettera *a*) negli accertamenti resi necessari dai risultati di controlli automatizzati; i centri potranno, infine, provvedere all'elaborazione di dati ed alla gestione decentrata di archivi magnetici riguardanti operazioni dei centri medesimi e degli uffici tributari;

c) uffici tecnici erariali, uffici per il calcolo delle aree del nuovo catasto e conservatorie dei registri immobiliari con le attuali rispettive circoscrizioni territoriali, attribuzioni e competenze, salve le modifiche necessarie ad eventuali riduzioni del numero delle conservatorie dei registri immobiliari;

d) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, per i quali dovranno essere rideterminate le attribuzioni, le competenze e le circoscrizioni territoriali; le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e dovranno inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza.

2. Il deposito generale dei valori bollati, che dipenderà dalla direzione regionale di finanza del Lazio, e i depositi compartimentali dei valori bollati, che dipenderanno dalle direzioni regionali nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati, conserveranno le loro attribuzioni e competenze.

Art. 9.

(*Comitato tributario regionale*)

1. Deve essere istituito, per ogni direzione regionale di finanza, con decreto del Ministro delle finanze, un comitato tributario regionale per concorrere in via consultiva:

a) ad analizzare le strutture economiche della regione per determinare ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità contributiva, tenendo conto dell'entità degli scambi anche in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione;

b) ad analizzare i risultati settoriali e complessivi dei gettiti delle imposte anche per individuare le aree di evasione fiscale;

c) ad indicare linee di programmazione per l'attività di accertamento tributario.

2. La direzione regionale di finanza trasmette i risultati dell'attività e le proposte del comitato tributario regionale con le proprie osservazioni al Ministero delle finanze nonchè, per l'esercizio delle sue funzioni, al commissario del Governo.

3. Il comitato tributario regionale deve essere composto da non più di trenta membri, designati per una metà dall'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà dalla regione, dalle provincie, dai comuni, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalle confederazioni nazionali di sindacati dei lavoratori.

4. Devono far parte del comitato tributario regionale, oltre ai membri di cui al comma 3, il direttore regionale di finanza e un comandante di nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza operante nella regione.

5. I membri non di diritto durano in carica cinque anni.

6. I membri designati dall'Amministrazione finanziaria devono essere scelti fra i dirigenti degli uffici periferici della regione con prevalenza dei dirigenti degli uffici tributari.

7. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale di finanza.

8. Il segretario e gli addetti alla segreteria devono essere impiegati dell'Amministrazione finanziaria.

9. Deve essere previsto che, per l'assolvimento dei propri compiti, il comitato tributario regionale possa richiedere informazioni, dati, notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, delle provincie e dei comuni.

TITOLO III

RIORDINAMENTO DELLO STATO GIURIDICO E DEI RUOLI DEL PERSONALE

Art. 10.

(Ruolo unico delle qualifiche dirigenziali)

1. Fatta salva ogni diversa futura disciplina della dirigenza, può essere istituito un ruolo unico per tutte le qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, del Ministero delle finanze, la cui dotazione organica deve essere adeguata alle necessità dei nuovi uffici, secondo la disciplina risultante dall'applicazione delle norme della presente legge. Conseguentemente devono essere sostituiti i quadri dalla lettera *A* alla lettera *M*, e loro successive variazioni, della tabella VI allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Il segretario generale ed i direttori generali rivestono la qualifica di dirigente generale di livello B; i titolari delle direzioni centrali e delle direzioni regionali e due impiegati con funzioni di consigliere ministeriale da destinare all'ufficio del segretario generale rivestono la qualifica di dirigente generale di livello C o equiparata.

3. Nell'ambito della dotazione organica, di cui al comma 1, deve essere prevista una specifica riserva di posti per il personale tecnico.

Art. 11.

(Qualifiche ad esaurimento)

1. I posti di ispettore generale e di direttore di divisione, conservati ad esaurimento nei vari ruoli della carriera direttiva del Ministero delle finanze e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione

della presente legge, devono essere rispettivamente unificati e le promozioni alle relative qualifiche sono regolate dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 12.

(Ordinamento del personale non dirigente)

1. Al personale del Ministero delle finanze, non contemplato negli articoli 10 e 11, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

2. In considerazione della specificità delle funzioni esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, tenendo anche conto di eventuali incarichi ricoperti, il Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, istituisce profili professionali amministrativi e tecnici, anche in deroga a quelli stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. Devono essere previsti, per il personale inserito nei peculiari profili professionali, trattamenti retributivi differenziati da conseguirsi mediante particolari progressioni economiche e l'attribuzione di specifiche indennità commisurate alla produttività ed alla qualità del lavoro svolto e non superiori al 50 per cento della retribuzione pensionabile.

4. L'identificazione dei profili professionali, compresi quelli di cui al comma 2, deve essere effettuata al fine di realizzare l'unificazione del personale appartenente agli attuali distinti ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria e di assicurare la necessaria mobilità tra i diversi settori di attività della medesima.

Art. 13.

(Dotazione organica)

1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali deve essere stabilita in relazione alla consistenza organica dei ruoli soppressi, aumentata del numero dei posti

necessari alla sistemazione del personale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nonchè alle esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento di cui al titolo II.

2. L'aumento della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero delle finanze non deve eccedere le ventimila unità

Art. 14.

(Organici degli uffici)

1. In relazione alle effettive necessità funzionali ed in base alle dotazioni di personale dirigente e non dirigente di cui agli articoli 10, 11 e 12, deve essere determinato con decreto del Ministro delle finanze l'organico di ciascuna direzione generale e di ciascun ufficio periferico, con analitica indicazione delle specifiche qualificazioni professionali di ciascuna unità e con particolare riguardo agli impiegati forniti dei peculiari profili professionali di cui al comma 2 dell'articolo 12, dei quali devono essere vietati il trasferimento o l'assegnazione in uffici in cui non risulti disponibile il relativo posto.

Art. 15.

(Sedi di servizio, orario di lavoro e incentivi economici)

1. Devono rimanere fermi gli attuali obblighi di permanenza negli uffici di una determinata regione uniformando i relativi termini a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Per la destinazione agli uffici centrali deve costituire titolo di preferenza, nei limiti delle esigenze derivanti dal nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, la provenienza da uno dei soppressi ruoli centrali.

3. Deve essere prevista la possibilità di adottare, per l'espletamento di particolari servizi, orari giornalieri di lavoro diversificati da quello normale anche attraverso l'adozione di più turni giornalieri di servizio.

4. Deve essere, inoltre, prevista, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, per il personale di tutte le qualifiche, la possibilità di particolari incentivi economici in relazione al rendimento misurato sulla base di indicatori di produttività (*standards* lavorativi), definiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenendo conto di particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative e della presenza in servizio.

Art. 16.

(*Amministrazione del personale*)

1. Deve essere attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale la competenza relativa alle assunzioni, allo svolgimento ed alle cessazioni del rapporto di impiego, alla destinazione ed ai trasferimenti di ciascun impiegato alle singole direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto nel comma 2.

2. Alle direzioni regionali di finanza deve essere attribuita la competenza relativa alla destinazione, ai trasferimenti, alle temporanee assegnazioni del personale agli uffici dipendenti, nonchè alla emanazione di provvedimenti specificamente indicati concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza, escluse le competenze attribuite all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia.

3. Deve essere previsto che la direzione generale degli affari generali e del personale eserciti le attribuzioni in materia di prima destinazione e di trasferimenti, sentite le altre direzioni generali in base alle rispettive competenze, secondo programmi coordinati dal segretario generale.

4. Per il personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di una rapida copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali, la competenza a bandire e ad espletare i concorsi deve essere attribuita al

Ministero delle finanze. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero delle finanze in materia di concorsi.

Art. 17.

(Trattamento economico di prima sistemazione e di trasferimento)

1. Per il personale civile appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per motivate esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 1.500.000, oltre a sei mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

2. Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma 1, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI

Art. 18.

(Sistema informativo)

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria devono essere disciplinate, secondo criteri di razionalità e semplificazione, in maniera da consentire in quanto possibile il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. La disciplina di cui al comma 1 deve riguardare, tra l'altro, i servizi inerenti in particolare:

a) ai centri di servizio;

b) alle conservatorie dei registri immobiliari;

c) al contenzioso tributario e al massimario tributario;

d) all'assunzione, all'amministrazione e alla gestione del personale;

e) alla riscossione dei tributi e di ogni altra entrata erariale;

f) al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni;

g) al demanio dello Stato.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 nonchè per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione, potranno essere stipulate una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a totale partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei seguenti compiti:

a) acquisizione delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del sistema informativo;

b) analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonchè realizzazione dei relativi programmi elaborativi;

c) gestione operativa dei centri di elaborazione dati e manutenzione dei programmi elaborativi;

d) svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze;

e) formazione ed addestramento del personale, che l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile, e suo graduale subentro al personale della società nei compiti di cui alle precedenti lettere entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

4. Non potranno formare oggetto delle convenzioni i compiti che già attualmente vengono svolti direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria.

5. Le convenzioni stipulate dovranno in ogni caso prevedere, in relazione al conseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1, la graduale integrazione dell'attività di automazione oggetto delle convenzioni con quelle gestite direttamente con il personale dell'Amministrazione finanziaria.

6. Le convenzioni verranno stipulate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di

gestione fuori bilancio. Analoga deroga sarà consentita anche relativamente alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti indicati nel comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le misure necessarie per la tutela del segreto d'ufficio da parte del personale della società affidataria.

Art. 19.

(Proroga di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili)

1. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonchè le strutture didattiche centrali e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, è autorizzato a predisporre ed attuare nel settennio 1988-1995 un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili nonchè di ammodernamento di edifici demaniali, coordinato con il programma generale di acquisti e costruzioni di immobili per uffici predisposto dal Ministero del tesoro.

2. Nell'anzidetto programma straordinario deve essere prevista anche la possibilità di acquisire aree da adibire a spazi doganali.

3. Il programma di cui al comma 1, predisposto su base regionale in conformità ai piani urbanistici ed edilizi comunali, è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Art. 20.

(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria)

1. Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici anche mediante la mobili-

tà del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per località sedi dei suddetti uffici, un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare esclusivamente ad alloggi di servizio in concessione d'uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

2. Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o opportuno acquistare e costruire i fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per acquisire la disponibilità di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma di cui al comma 1, le convenzioni di cui al comma 2, la concessione degli alloggi.

4. Il Governo della Repubblica eserciterà la delega, di cui al comma 3, attenendosi ai seguenti princìpi direttivi:

a) il programma di acquisti e di costruzioni dovrà basarsi sulle esigenze dei singoli uffici tenuto conto della difficoltà di reperimento di alloggi e di destinazione di personale a domanda;

b) il programma potrà prevedere l'acquisto e la costruzione di fabbricati destinati ad alloggi sia familiari, sia per persone singole con servizi comuni, ai quali deve essere estesa la disposizione dell'articolo 24;

c) saranno previsti i modi di amministrazione degli immobili e di prestazione dei servizi comuni;

d) sarà prevista la deroga a norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza;

e) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in concessione;

f) i canoni di concessione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

g) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente revoca della concessione, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o ad un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

Art. 21.

(*Localizzazione e costruzione di beni immobili*)

1. Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 19, se difformi dai piani urbanistici ed edilizi, provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La costruzione degli immobili di cui agli articoli 19 e 20 può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

3. Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggiore valore.

4. L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici

demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero delle finanze.

Art. 22.

(*Manutenzione straordinaria degli immobili*)

1. Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali, ad alloggi per il personale e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche nonchè di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, provvede il Ministero delle finanze e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

2. Il Ministro delle finanze può delegare ai titolari degli uffici la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto.

Art. 23.

(*Locazione di beni immobili*)

1. Nella prima attuazione della presente legge le spese per la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 24.

(*Acquisizione di beni mobili*)

1. In sede di attuazione della presente legge potranno essere effettuate anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, degli occorrenti servizi sociali e delle strutture didattiche

centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

2. Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, segnatamente di quelle ubicate nell'arco alpino, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25.

(Impegni di spesa)

1. Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 90.000 milioni.

2. Per sopperire agli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili di cui all'articolo 22 ed a quelli relativi alla locazione di beni immobili di cui all'articolo 23, è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 26 miliardi.

3. Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui all'articolo 19, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 1.500 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

a) 225 miliardi per il 1988;
b) 300 miliardi per il 1989;
c) 300 miliardi per il 1990;
d) 300 miliardi per il 1991;
e) 225 miliardi per il 1992;
f) 150 miliardi per il 1993.

4. Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui all'articolo 20, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 325

miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

a) 25 miliardi per il 1988;
b) 100 miliardi per il 1989;
c) 100 miliardi per il 1990;
d) 75 miliardi per il 1991;
e) 25 miliardi per il 1992.

5. La ripartizione degli stanziamenti di cui ai commi precedenti potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

6. Per l'acquisizione di beni mobili di cui all'articolo 24 è autorizzato, a partire dall'anno 1988 e fino all'anno 1992, lo stanziamento annuo di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 26.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.